Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 1° marzo 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 50 DEL 1° MARZO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Comune di Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1947. — **Acquedotto consorziale di Borgomanero Gozzano e Uniti, in Borgomanero:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Deputazione provinciale di Verona - Ferrovia Verona - Caprino - Garda:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1946. — **Comune di Varese:** Elenco delle obbligazioni del Prestito 5 % del già comune di Velate sorteggiate nella estrazione del 5 gennaio 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Cantù:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1946. — **Banca d'Italia - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1947. — **Società dell'Acqua Pia Antica Marcia, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1947. — **Città di Bordighera:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1946. — **Credito fondiario sardo, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 febbraio 1947. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1, 3 e 4 febbraio 1947. — **Istituto di credito fondiario della regione tridentina, in Trento:** Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1947. — **Comune di Galliate (Novara).** — Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1946. — **Municipio di Montebelluna (Treviso):** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1947. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società anonima, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 1 e 2 febbraio 1947. — **Comune di Barzio (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1947. — **Comune di Sestri Levante:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1946. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1947. — **Soc. an. Sigismondo Piva, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1947. — **Comune di Torino:** Errata-corrige. — **Società meridionale di elettricità:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 706.

Riconoscimento di una aggiunta al titolo dell'Istituto delle Figlie del Divino Zelo, con casa generalizia in Roma.

N. 706. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la seguente aggiunta al titolo dell'Istituto delle Figlie del Divino Zelo, con casa generalizia in Roma, via Circonvallazione Appia n. 66: « Detto anche degli Orfanatrofi Antoniani femminili del canonico Annibale Maria di Francia ».

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 707.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Rosario, in Napoli.

N. 707. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 15 gennaio 1942, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Rosario, in via Speranzella, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 708.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine del SS.mo Rosario, con sede nel comune di Palma Montechiaro (Agrigento).

N. 708. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine del SS.mo Rosario, con sede nel comune di Palma Montechiaro (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 709.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa della Immacolata Concezione di Maria Vergine, in frazione Mellana del comune di Boves (Cuneo).

N. 709. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa della Immacolata Concezione di Maria Vergine, in frazione Mellana del comune di Boves (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 710.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Corpo di Cristo, in località Santo del comune di Thiene (Vicenza).

N. 710. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'erigendo beneficio parrocchiale del SS.mo Corpo di Cristo viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla signora Benetti Federica fu Guglielmo, consistente in tre appezzamenti di terreno, situati nel comune di Thiene — come parte di dotazione della nuova parrocchia — con un reddito annuo complessivo di L. 2390 e valutati L. 48.000 (quarantottomila); e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova, in data 19 marzo 1943, integrato con postilla 20 gennaio 1946, relativo alla erezione canonica della parrocchia del SS.mo Corpo di Cristo, in località Santo del comune di Thiene (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 711.

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione.

N. 711. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000 nominali in buoni del Tesoro novennali, scadenza 1949, disposta in suo favore dal cav. Pietro Mazzilli, con atto pubblico in data 30 ottobre 1942, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del « dott. Carmine Mazzilli » e da conferirsi, ogni anno, per concorso, ad uno studente dell'Università di Ferrara, che se ne sia reso meritevole con le migliori classificazioni in tutti gli esami stabiliti dal piano degli studi consigliato dalla Facoltà.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1947

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1946.

Prezzo dell'adesivo di Stato per l'incollatura delle fascette sui recipienti contenenti liquori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio dell'alcole di contrabbando, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237, col quale si dà facoltà al Ministero delle finanze di preparare e fornire alle ditte interessate un proprio adesivo di Stato per l'incollatura delle fascette sui recipienti contenenti liquori;

Ritenuta la necessità di stabilire per detto adesivo un prezzo unico per tutto il territorio dello Stato;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane;

Decreta:

Art. 1.

L'adesivo di Stato, per l'incollatura sui recipienti contenenti liquori, delle fascette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237, è costituito da due distinti liquidi: *A*) sostanza reattiva lattescente, e *B*) sostanza collante; e che saranno condizionati in separati recipienti del peso lordo di circa 500 grammi cadauno.

Detti liquidi devono essere usati, nell'impiego previsto, nel modo seguente: sul lato dell'etichetta predisposto per l'incollatura deve essere spalmato prima il liquido *A*, sostanza reattiva lattescente, e successivamente il liquido *B*.

Il prezzo di cessione al pubblico dell'adesivo è fissato in L. 200 per ogni coppia dei suindicati recipienti contenenti i due liquidi.

Art. 2.

L'adesivo di Stato è fabbricato dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, il quale al termine di ogni esercizio finanziario e in ogni caso non oltre il 31 agosto di ciascun anno dovrà presentare al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette, apposito conto economico della gestione del particolare servizio.

La distribuzione dell'adesivo è affidata al Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, il quale tiene in evidenza il movimento del prodotto su un apposito registro nel quale si prenderanno in carico i quantitativi ricevuti dal Laboratorio e si scaricheranno le partite spedite alle sezioni degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Il movimento dell'adesivo sarà documentato tanto dal Laboratorio chimico quanto dal Magazzino nei modi prescritti per il materiale delle Imposte di fabbricazione.

Art. 3.

Le richieste di adesivo saranno fatte direttamente dalle sezioni degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione al Magazzino centrale.

Art. 4.

Ogni Sezione tecnica deve tenere in evidenza il movimento dell'adesivo a mezzo di apposito registro sul quale si prenderanno in carico i quantitativi ricevuti dal Magazzino centrale e si porteranno in scarico le quantità distribuite alle ditte interessate. Dette Sezioni tecniche devono annualmente presentare il prescritto conto giudiziale.

Art. 5.

L'adesivo è consegnato ai fabbricanti di liquori dietro loro richieste corredate dalle ricevute di versamento dell'importo corrispondente al valore dell'adesivo, sull'apposito conto corrente postale intestato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con la specifica « Servizio adesivo di Stato ».

Art. 6.

Alla fine di ogni trimestre gli ingegneri capi degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dovranno versare in Tesoreria, con imputazione al competente capitolo di bilancio dell'entrata, le somme affluite allo speciale conto corrente di cui al precedente art. 5.

Inoltre dovranno compilare e trasmettere al Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione un elenco delle somme come sopra affluite con l'indicazione degli estremi dei singoli versamenti di dette somme, corredato dalle quietanze di Tesoreria comprovanti i versamenti di cui al primo comma.

Art. 7.

Nei modi e nei tempi prescritti per gli altri suoi rendiconti il Magazzino centrale deve rendere il conto giudiziale della gestione dell'adesivo di Stato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1947
Registro Finanze n. 1, foglio n. 293. — LESEN

(1080)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1947.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto interministeriale 18 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1946, registro n. 6, foglio n. 105, con il quale è stato modificato l'articolo 6 del surrichiamato decreto Ministeriale 19 aprile 1928;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1946 riguardante la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Viste le proposte per la determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e delle quote annue dovute per l'anno 1947 dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione approvata dal Consiglio d'amministrazione dell'Associazione medesima nella seduta del 27 novembre 1946;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e commercio e il Ministero del lavoro e la previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le misure della tassa d'iscrizione (quota fissa e quota variabile) e la tassa di voltura, stabilite dall'art. 1 del decreto interministeriale 18 aprile 1946 richiamato nelle premesse, sono determinate, per l'anno 1947, come appresso:

Tasse d'iscrizione.

Quota fissa:

L. 1.200 per gli utenti di generatori fissi e impianti di combustione (forni, gassogeni);

L. 600 per gli utenti di generatori semifissi di locomobili, termosifoni e motrici;

L. 240 per gli utenti di macchine da caffè e di recipienti a pressione, escluse le bombole.

Quota variabile:

L. 240 per ogni generatore fisso e per ogni apparecchio od impianto di combustione (forni, gassogeni);

L. 180 per ogni generatore semifisso, locomobile, termosifone o motrice;

L. 120 per ogni macchina da caffè o recipiente a pressione, escluse le bombole.

Tassa di voltura. — L. 120 per ogni apparecchio o impianto volturato.

Art. 2.

Sono approvate, per l'anno 1947, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A, B, C,* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 214. — BOUSQUET

TABELLA *A*.

Tariffa per la prevenzione (1)

(Titolo I del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA

Quote annuali da corrispondersi obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (articoli 45 a 72 del regolamento).

Paragr. 1°) Generatori:	
a) fissi:	
fino a 25 m² di superficie riscaldata (2)	L. 1620
b) fissi, semifissi, locomobili:	
oltre 25 m² e fino a 100 m² (3)	» 2160
per ogni 100 m² in più o frazione	» 420
c) locomobili industr. e semifissi sotto i 25 m²	» 1080
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 m² (4)	» 960
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	» 660
f) per generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 1000 litri di capacità totale	» 720
oltre 1000 e fino a 3000 litri	» 1020
per 1000 litri o frazione, oltre 3000, in più	» 360

---

(1) In relazione all'art. 6 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, modificato con l'art. 2 del decreto interministeriale 18 aprile 1946, le quote indicate nella presente tabella *A*, fatta eccezione per quelle della tariffa IV, sono maggiorate delle percentuali seguenti a titolo di rimborso delle spese vive inerenti ai sopraluoghi di servizio compiuti dai tecnici dell'Associazione presso il consortista:

10 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 1ª zona;
70 % per gli apparecchi ed impianti ubicati in 2ª zona.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricoli ad uso esclusivo delle proprie aziende.

Paragr. 2°) Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli, ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (1):

fino a 300 litri di capacità (2)	L.	456
oltre 300 fino a 1000	»	708
oltre 1000 fino a 5000	»	960
oltre 5000	»	1260

b) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi	L.	708
oltre 2 sino a 4	»	960
oltre 4 sino a 6	»	1284
oltre 6 sino a 10	»	1560
oltre 10 sino a 20	»	1860
oltre 20 sino a 40	»	2340
oltre 40	»	3000

Paragr. 3°) Recipienti a pressione non di vapore (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio (3):

fino a 300 litri di capacità totale (2)	L.	264
oltre 300 fino a 1000	»	456
oltre 1000 fino a 5000	»	588
oltre 5000	»	840

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto, tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25 %: per ogni apparecchio successivo al quinto, la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50 %.

Paragr. 4°) Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi	ciascuno	L.	72
dal 6° apparecchio in poi	»	»	48

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne o le prove idrauliche eseguite presso di essi (art. 52 del regolamento) per ogni apparecchio:

a) Generatori:

sino a 25 m²	L.	1140
da 25 a 100 m²	»	1740
per ogni 100 m² o frazione, in più	»	300
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	»	660
Generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri	»	720
oltre 1000 litri	»	1020

b) Recipienti (4):

fino a 1000 litri o a due corpi	»	540
oltre	»	840

---

(1) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapori, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(2) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(3) Sono assimilati a questi recipienti considerati come apparecchi singoli gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori d'incendio, che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(4) Ivi compresi gli apparecchi ad acetilene, di cui al decreto Ministeriale 22 ottobre 1935; i desurriscaldatori, gli scaricatori o separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore o di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli alimentatori automatici, gli estintori d'incendio, che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme dal costruttore o dal riparatore, e verificati nello stesso sopraluogo non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il terzo apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 300 per le caldaie da caffè e a L. 240 per ogni recipiente qualunque sia il loro numero, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere, la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 180 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero, dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

TARIFFA III

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73 del regolamento):

generatori fino a 25 m²	L.	300
generatori oltre 25 m²	»	600
macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati	»	60

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, o verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3° apparecchio o per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV

Quote per rilascio di bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero (articoli 67, 69, 7 e 8 del regolamento):

bollo di prova	L.	36
libretto regolamentare	»	120
libretto di continuazione	»	60
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo I del regolamento (prevenzione)	»	120

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

TABELLA *B*.

Tariffe per il controllo termico (1)

(Titolo II del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'impianto termico (art. 92 del regolamento) (2). (Vale la nota 1 a pag. 668 della tabella *A*):

---

(1) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica di presa in consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni impianto soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite a sensi degli articoli 95 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consortista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo 1 del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa;

b) per una motrice fissa:
fino a 50 CV . . . . L. 180
oltre 50 CV . . . . » 300
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 180

c) per ogni forno da calce . . . . . » 300

d) per ogni fornace da laterizi . . . . » 1260

e) per un forno, con uno o più gassogeni, accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 1740
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 180

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . » 900
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . » 180

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . » 420
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
se a camere sovrapposte . . . . . » 900
se a camere contigue e fuoco continuo . » 1740
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte . . . . . » 420
se a camere contigue e fuoco continuo . » 840

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . » 1260
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . » 180

i) per un forno da cemento . . . . . » 900
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 420

l) per un impianto di riscaldamento . . » 600

m) per ogni altro impianto termico . . . . » 900
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . » 180

TARIFFA II

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli impianti termici presi in consegna, attivi o di riserva (1) sottoposti a sorveglianza (art. 93 e seguenti del regolamento):

a) per un generatore di vapore . . . L. 240

b) per una motrice fissa . . . . . . » 240

c) per un forno da calce . . . . . . » 120

d) per una fornace da laterizi . . . . . » 360

e) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 480

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 240

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 240
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . . . » 240
a camere contigue e fuoco continuo . . » 480

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie . . . . » 360

i) per un forno da cemento . . . . . . » 240

l) per un impianto di riscaldamento . . . » 180

m) per ogni altro impianto termico . . . . » 240

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiero esistano più impianti contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

---

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali.

Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TARIFFA III

Quote per indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (art. 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441):

a) per ogni operatore e per il primo giorno . L. 1440

b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . » 1080

c) per analisi del combustibile (1) . . . . » 1440

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote a) e b) sono ridotte del 50 % (2).

Per prove di collaudo cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote a) e b) sono aumentate del 50 %.

Oltre alle quote a) e b), come sopra stabilite salvo la riduzione o l'aumento sopra previsti, il consortista è tenuto a rifondere all'Associazione le spese vive di viaggio ed il trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del tecnico incaricato delle indagini e prove.

TARIFFA IV

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza di controllo termico (art. 84 del regolamento).

Per ogni dichiarazione di esonero (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . . L. 120

---

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

(2) Per giorno di lavoro s'intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'impianto termico.

TABELLA *C*.

Servizio della prevenzione

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta di obbligo del consortista (1), questi deve all'Associazione, oltre le quote indicate nella presente tabella *C*, il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del tecnico incaricato delle visite straordinarie.

TARIFFA I

Paragrafo *A*. — Visita interna e prova idraulica (per ogni operazione):

a) Generatori:
fino a 25 m² . . . . L. 1200
da 25 a 100 m² . . . . » 1800
per ogni 100 m² o frazione in più . . . » 360
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m² . . . . » 720
generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri . . . . » 780
oltre 1000 litri . . . . » 1080

---

(1) Verifiche obbligatorie oltre quelle di normale scadenza regolamentare in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio vigilato.

b) recipienti:

sino a 300 litri	L.	360
oltre 300 e sino a 1000 litri oppure a due corpi	»	600
oltre	»	900

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella su riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente, per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

Paragrafo *B*. — Visite per cessioni (art. 101 del regolamento).

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II

Paragrafo *A*. — Per visite e prove a bombole e recipienti mobili similabili (art. 44 del regolamento) (1):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi liquefatti o disciolti:

se di capacità non superiore a 2 litri, per ogni bombola	L.	4
se di capacità oltre 2 litri e fino a 5 litri per ogni bombola	»	6
per capacità superiore a 5 litri:		
per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola	»	30
dalla 51ª bombola alla 100ª di una partita, per ogni bombola	»	18
dalla 101ª bombola alla 150ª di una partita, per ogni bombola	»	12
per la 151ª bombola e successive di una partita, per ogni bombola	»	6

La retribuzione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota seguente, è pari a L. 1080 per mezza giornata, oppure a L. 2160 per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato, calcolato questo a sensi del disposto della nota 2 in calce alla tabella *B* a pag. 670;

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 180 per ogni apparecchio fino al numero di quattro, e di L. 60 per ogni apparecchio in più oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui ai precedenti paragrafi, le spese eventuali per trasporto di istrumenti vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nello stesso sopraluogo l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza per conto di più consortisti;

c) per prove di gabinetto:

per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari	L.	240

Paragrafo *B*. — Per prove di materiali (art. 11 del regolamento) (2):

prelievo provini	L.	1080
per la esecuzione di prove sui materiali, per ogni mezza giornata (3)	»	1080

N.B. — Quando il lavoro, per prove di bombole o di materiali ovvero per punzonature di questi, abbia richiesto un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente ridotto fino ad un minimo assoluto di L. 360.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(1) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguiscono a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti.

(2) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione sulle valvole previste dal regolamento regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(3) V. nota 2 in calce alla tabella *B* a pag. 670.

(1039)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1947.

Caratteristiche delle piastrine relative all'imposta sui cani per l'anno 1947.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, e con la relativa legge di conversione del 13 gennaio 1938, n. 20, in virtù del quale i possessori o i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche relative all'imposta sui cani per l'anno 1947, saranno di metallo laminato leggero a forma ottagonale, con diametro di mm. 30, avente un foro in corrispondenza all'angolo superiore, per l'applicazione al collare dei cani.

Le piastrine avranno la seguente dicitura in rilievo, entro bordo pure rilevato:

a) 1947;

b) nominativo del Comune;

c) imposta cani;

d) l'indicazione della categoria con numero romano progressivo, per le tre categorie previste dall'articolo 131 del testo unico di cui sopra, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e l'indicazione di « esente » per i cani esenti dall'imposta ai sensi della legge;

e) il numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Firenze, indicandone il numero occorrente per ciascuna categoria, e provvedendo, contemporaneamente, a rimettere all'Unione stessa l'ammontare del prezzo delle piastrine.

Art. 3.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire otto per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1947

Il Ministro per le finanze e per il tesoro
SCOCCIMARRO

p. *Il Ministro per l'interno*
CORSI

(996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1947, relativo alla nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Azienda tipografico-giornalistica « Il Brennero » di Trento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1947, il nome del commissario rag. *Arturo* Pascolat va rettificato in rag. *Riccardo* Pascolat.

(1078)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 febbraio 1947 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Alvaro de Sizzo Noris, Vice console onorario di Spagna a Trento, con giurisdizione sulle provincie di Bolzano, Belluno e Trento.

(1077)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Este (Padova), di un mutuo di L. 3.150.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(929)

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgetto (Palermo), di un mutuo di L. 697.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(930)

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelbuono (Palermo), di un mutuo di L. 650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(931)

Autorizzazione al comune di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cefalù (Palermo), di un mutuo di L. 1.470.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(932)

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Partinico (Palermo), di un mutuo di L. 2.667.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(933)

Autorizzazione al comune di Castrocaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castrocaro (Forlì), di un mutuo di L. 520.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(934)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 febbraio 1947 - N. 46

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	88,35
Id. 3,50 % 1902	85,20
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	80,60
Id. 5 % 1936	94,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,10
Redimibile 3,50 % 1946	89,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,175
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,475
Id. 5 % convertiti 1951	98,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.